



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 12/03/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 277

Cont. n. 1861/2011/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. C.L. e P.M./ Regione Puglia, Comune di Muro Leccese ed altri. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del ricorso del 7/12/2011, iscritto al n.2158/2011, i sigg.ri C.L. e P.M.A. hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento, previa sospensione, tra gli altri, la Determinazione n.541 del 20/9/2011 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, emessa in relazione ad un procedimento di accertamento di conformità ex art.36 DPR n.380/2001, avente ad oggetto opere abusive realizzate in zoan paesaggisticamente vincolata del Comune di Muro Leccese.

Data l'importanza della questione, confermata per le vie brevi dal Servizio Regionale Assetto del Territorio, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 23/12/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Nel corso del giudizio iscritto al n. 2158/2011, il TAR Bari -III Sezione- ha accolto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Regione Puglia, ed ha trasmesso gli atti al TAR Puglia - Sede di Lecce -, dove il ricorso è stato iscritto al n.85/2012.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile;

Settore di spesa: Servizio Regionale Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
